



# Comune di Vernate

Città Metropolitana di Milano  
P.za IV Novembre 2 – CAP 20080  
C.F. 801 003 501 58 – P. IVA 063 011 201 57  
Tel 02.90.01.32.1 – Fax 02.90.01.32.40  
P.E.C. comune.vernate@pec.regione.lombardia.it  
E-Mail info@comune.vernate.mi.it

---

## **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO INDUSTRIALE IN PASTURAGO DI VERNATE**

### **DECISIONE FINALE**

#### **L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

#### **Visti:**

- la Direttiva 2011/42/CE del 27 Giugno 2001;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 per il Governo del Territorio e s.m.i., ed i relativi criteri direttivi;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia Ambientale” e s.m.i.;
- la D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 – Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la D.G.R.L. 27 dicembre 2007 n.8/6420 – Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (VAS);
- la D.G.R.L. 30 dicembre 2009 n.8/10971 – Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli;
- la D.G.R.L. 10 novembre 2010 n.9/761 – Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n.351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971;
- il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14.12.2010 di approvazione della Circolare “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”;
- la L.R. 28 novembre 2014 n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”;
- l’atto di nomina dell’Autorità Competente per la VAS, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 05.07.2022;

#### **Preso atto che:**

- In data 14.03.2022 con protocollo SUAP n. 10003630158-09032022-0943 ID 0089832 la Società PA.COS. S.r.l. con sede Via Roma 25 a Pessano con Bornago (MI) ha presentato, presso il comune di Vernate, un permesso di costruire comportante variante allo strumento urbanistico vigente, per la realizzazione di un nuovo insediamento a destinazione logistica in ambito ad oggi inserito nel PGT vigente – *Piano delle Regole, Aree D2 - AMBITO DEI PIANI ATTUATIVI PRODUTTIVI REALIZZATI O IN CORSO*;

- Con la sopracitata istanza la Società PA.COS. S.r.l., in qualità di Autorità Proponente, ha proposto l'attivazione di una procedura di sportello unico per le attività produttive ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010 ed ex art. 97 L.R. Lombardia n. 12/2005 in vista della realizzazione del suddetto fabbricato in località Pasturago di Vernate, in corrispondenza della SP30 e della via Luigi Einaudi;
- L'ambito di intervento è così catastalmente individuato:
  - Foglio 8 mappali 340,480 e 488 (interessati dalla variante urbanistica), di proprietà del proponente
  - Foglio 8 mappali 263,264,334,335,337,341,342,482,492,493,338,268,343 e 489 (interessati dalla variante urbanistica), di proprietà del Comune di Vernate
  - Foglio 8 mappali 266,271,269,483,484,485,486,487,479,478,481,490,491,339 e 336 di proprietà del proponente
- Con deliberazione di G.C. n. 37 del 05.07.2022, è stato avviato il procedimento SUAP di variazione dello strumento urbanistico per la preventiva verifica di esclusione dalla VAS come prescritto dall'art. 4, comma 1 della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, dalla d.c.r. Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e relative d.g.r. attuative;
- Nella stessa deliberazione di cui al punto precedente sono state individuate autorità competente e procedente:
  - Quale Autorità Competente per la VAS: il responsabile dell'ufficio tecnico comunale geom. Saverio Torcaso (in possesso dei requisiti di cui alla d.g.r. Lombardia nr. VIII/6420 del 27/12/2007 e che tale individuazione si è ritenuto opportuna anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato nr. 133 del 12 gennaio 2011) il quale disporrà di un supporto esterno, altamente specializzato, per tutte le attività gestionali relative al procedimento di che trattasi, individuato nella persona dell'Arch. Vincenzo Bongiovanni – dirigente dell'area 2 – Territorio del Comune di Corsico;
  - Quale Autorità Procedente per la VAS: il Responsabile dello Sportello SUAP, il Comandante della Polizia Locale Giuseppe Anelli, in possesso dei requisiti di cui alla d.g.r. Lombardia nr. VIII/6420 del 27/12/2007 e che tale individuazione si ritiene opportuno avvenga in via generale, giusta, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato nr. 133 del 12 gennaio 2011;
- Vengono individuati con la medesima deliberazione i soggetti interessati al procedimento:
  - i soggetti competenti in materia ambientale: ARPA – Dipartimento di Milano; ATS Città metropolitana di Milano; Enti Gestori Aree Protette; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;
  - gli enti territoriali interessati: la Regione, la Città metropolitana di Milano, il Comune di Binasco ed il Comune di Noviglio e il Comune di Rosate;
  - il pubblico interessato: i cittadini di Vernate, le associazioni, le persone giuridiche, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, le persone fisiche e/o giuridiche che subiscono o possono subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;

- In data 11.07.2022 è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento relativo alla procedura SUAP all'Albo Pretorio, sul sito Web del Comune e sul sito <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas>;
- In data 13/07/2022 con protocollo n. 0007419/2022 è stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 06/09/2022 alle ore 14:30 presso la Sala Consigliare del Comune di Vernate, alla quale sono stati chiamati ad esprimersi i seguenti soggetti/Enti:
  - Competenti in materia ambientale:
    - Arpa Lombardia
    - A.T.S. Milano
    - Parco Agricolo Sud Milano
    - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
    - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
  - Enti territorialmente interessati:
    - Regione Lombardia
    - Città Metropolitana di Milano – Settore Territorio e Trasporti – Settore Tutela ambientale
    - Parco Agricolo Sud Milano
    - ATO Città Metropolitana di Milano
    - Comune di Noviglio
    - Comune di Binasco
    - Comune di Rosate
- Entro il termine del 06/09/2022 sono pervenute le seguenti determinazioni, suggerimenti e proposte:
  - Nota del 26.07.2022, protocollo interno n. 7895, Regione Lombardia – Direzione generale territorio e protezione civile, urbanistica e assetto del territorio;
  - Nota del 03.08.2022, protocollo interno n. 8163, Città Metropolitana di Milano - Parco Agricolo Sud Milano;
  - Nota del 08.08.2022, protocollo interno n. 8287, ATO Ambito Territoriale Ottimale Città Metropolitana di Milano;
  - Nota del 17.08.2022, protocollo interno n. 8577, ARPA Lombardia;
  - Nota del 01.09.2022, protocollo interno n. 8999, ATS Milano Città Metropolitana;
- Oltre il termine del 06/09/2022 sono pervenute le seguenti osservazioni:
  - Nota del 09.09.2022, protocollo interno n. 9623, Città Metropolitana di Milano – Settore qualità dell'aria, rumore ed energia – contributo istruttorio;
  - Nota del 13.09.2022, protocollo interno n. 9759, Città Metropolitana di Milano – Settore qualità dell'aria, rumore ed energia - Procedura per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) ai sensi della DGR 4488 del 29 marzo 2021 e s.m.i.;
- In data 17.10.2022 con protocollo n. 11386 è stata avviata la procedura di screening di incidenza ai sensi della DGR 4488 del 29 marzo 2021 e s.m.i.;
- In data 29.11.2022, con protocollo n. 13012 è infine pervenuto il Parere motivato della procedura di Screening di Incidenza, di esito positivo, da parte di Città Metropolitana di Milano – Settore qualità dell'aria, rumore ed energia relativamente alla realizzazione del progetto a seguito di Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale, V.Inc.A., (DGR4488\21 e smi) rispetto ai Siti Rete Natura 2000

“Oasi di Lacchiarella” ZSC IT2050010 e “Garzaia di Cascina Villarasca” ZSC\ZPS IT2080023 sul progetto di SUAP in variante al PGT vigente di Vernate per la costruzione di un fabbricato a destinazione logistica, da ubicarsi in frazione Pasturago, SP30.

## CONSIDERATO

il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e il verbale di Conferenza di Verifica;

## VALUTATO

- Che gli **effetti ambientali** della proposta di SUAP in variante al vigente PGT nell’ambito del *Piano delle Regole, Aree D2 - AMBITO DEI PIANI ATTUATIVI PRODUTTIVI REALIZZATI O IN CORSO* sono stati analiticamente valutati nel documento “Rapporto Preliminare VAS;
  
- Che per quanto riguarda il tema del **consumo di suolo** l’intervento proposto mediante richiesta di SUAP è coerente con i dettami della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e non costituisce nuovo consumo di suolo in quanto:
  - o Riguarda un ambito già inserito nel tessuto urbano consolidato e nel Piano delle Regole;
  - o Non viene modificata la superficie territoriale;
  - o La variante è intesa di tipo normativo (al Piano delle Regole) al fine della riassegnazione degli indici di zona;
  - o Conseguentemente anche il bilancio ecologico del suolo, definito dalla l.r. n. 31 del 2014 (art. 2 comma 1 lett. d) come la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola, è pari a zero.

**CONSIDERATO** che sull’area era in essere un Piano Attuativo, scaduto per decorrenza termini, che prevedeva un analogo progetto di sviluppo con diversa dislocazione delle infrastrutture viabilistiche ma i cui parametri edilizi risultano ricalcare le previsioni del suddetto piano.

## VISTI

i pareri ed i contributi degli enti;

## DECRETA

1. di **non assoggettare** la proposta di intervento in variante al vigente PGT dell’ambito del *Piano delle Regole, Aree D2 - AMBITO DEI PIANI ATTUATIVI PRODUTTIVI REALIZZATI O IN CORSO*, in oggetto alla Valutazione Ambientale Strategica;
  
2. Il presente parere è condizionato al recepimento delle seguenti raccomandazioni utili ad evitare e prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente, da recepirsi, tramite appropriati elaborati da trasmettere alle sottoscritte autorità:

### Reflui – acque nere e acque meteoriche

- I. Dovrà essere valutata, da parte del Gestore del S.I.I. CAP Holding S.p.A., la compatibilità dei carichi inquinanti/idraulica che si potrebbero generare all’interno delle aree in questione con

- la capacità residua delle reti fognarie, dei collettori intercomunali riceventi e del relativo impianto di depurazione.
- II. Dovranno essere altresì valutati dal Gestore del S.I.I. gli effetti sulle infrastrutture del S.I.I. comunali derivanti da eventuali modifiche/variazioni apportate sulle reti di acquedotto e di fognatura presenti nel sito in oggetto.
  - III. Un eventuale potenziamento dei pubblici servizi di acquedotto e fognatura che si rendesse necessario dovrà tenere conto di quanto previsto dal “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” scaricabile sul ns. sito web alla sezione “Convenzioni e Regolamenti”.
  - IV. La progettazione e la successiva realizzazione di eventuali nuove reti fognarie interne private destinate alla raccolta di reflui urbani da recapitare nella pubblica rete di fognatura dovrà tenere conto delle disposizioni tecniche dettate dal sopraccitato “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”.
  - V. Gli eventuali scarichi di natura meteorica soggetti alle disposizioni del R.R. 04/2006 e/o di tipo industriale dovranno essere preventivamente autorizzati, con esclusione delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche<sup>1</sup> che sono ammesse nel rispetto delle disposizioni del R.R. n. 6 del 29/03/2019 e nell’osservanza del “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”.
  - VI. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2019 art. 5 gli scarichi di acque reflue domestiche dovranno essere recapitati nella rete fognaria pubblica a servizio di impianti di depurazione nel rispetto delle prescrizioni del “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”.
  - VII. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia se soggette alle disposizioni del R.R. 04/2006 raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, dovrà essere attivato 96 ore dopo il termine dell’ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell’evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.
  - VIII. La gestione delle acque meteoriche, non soggette alle disposizioni del R.R. 4/06, dovrà essere conforme ai principi di invarianza idraulica ed idrologica disciplinati dalla L.R. n. 4/2016, nonché dal Regolamento Regionale del 23 novembre 2017 - n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12” e dal Regolamento Regionale n. 7 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto “Disposizioni sull’applicazione dei principi dell’invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell’articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7”.
  - IX. In caso di scarico di acque in corso d’acqua superficiale è necessaria la concessione idraulica dell’ente gestore (r.d. n. 523 del 25 luglio 1904, l.r. n. 10 del 29 giugno 2009, l.r. n. 4 del 15 marzo 2016, DGR 4037 del 14 dicembre 2020).
  - X. Si ricorda che l’art. 113 d.lgs. 152/06 vieta l’immissione di acque meteoriche in acque sotterranee e che ai sensi della deliberazione CITAI del 04/02/77 tra il fondo di eventuali trincee di subirrigazione (e della vasca di laminazione disperdente) e la massima escursione della falda deve essere previsto un franco di almeno un metro.
  - XI. Ai sensi del “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” è vietata l’immissione in rete fognaria pubblica di scarichi che possano costituire pregiudizio per la funzionalità delle reti fognarie nonché dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi.

---

<sup>1</sup> l’eventuale assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche potrà essere ottenuta tramite la presentazione di apposita comunicazione o richiesta nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e delle disposizioni del R.R. n. 6 del 29/03/2019.

- XII. Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del sopraindicato Regolamento del S.I.I. gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di depurazione devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (vasche Imhoff, fosse biologiche) salvo quanto previsto dai commi 2, 4 e 5.

#### **Risorse idriche**

- XIII. Dovrà prevedersi il recupero delle acque pluviali per irrigazione delle aree a verde e mediante rimpiego con la realizzazione di impianto idrico duale (cassette wc e punti di prelievo acqua per usi non potabile). La capacità del serbatoio di accumulo dovrà essere opportunamente dimensionata in funzione della piovosità media annua della zona, della superficie disponibile al recupero dell'acqua (copertura) e del fabbisogno idrico complessivo (irrigazione e servizi).
- XIV. Per quanto concerne l'impianto antincendio è necessario indicare le modalità di approvvigionamento e di scarico periodico in occasione degli interventi di manutenzione.

#### **Interventi di mitigazione ambientale**

- XV. Incrementare gli interventi di mitigazione ambientale in corrispondenza del lato orientale del comparto, adiacente alla zona umida di Pasturago, prevedendo, al fine di contribuire a ristabilire l'equilibrio ambientale del contesto, la piantumazione della fascia verde presente con vegetazione arboreo-arbustiva autoctona; le fasce verdi piantumate dovranno avere una larghezza di almeno 10,00 m;
- XVI. Il progetto della nuova rotatoria dovrà essere accompagnato da un adeguato inserimento ambientale finalizzato a ridurre l'impatto sui territori agricoli tutelati ed in particolare sull'ambito del Ticinello;
- XVII. Per piantumazioni ed inerbimenti dovranno essere utilizzate specie autoctone di provenienza certificata, ecologicamente compatibili o, se in regione biogeografica alpina, fiorume locale.
- XVIII. Rispetto delle condizioni d'obbligo (allegato D della DGR n.XI-4488) di cui al Parere motivato della procedura di Screening di Incidenza, proposte nell'Allegato F: n. 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 33, 34, 36, 37 e 38.

#### **Interventi di compensazione ambientale**

- XIX. A fronte della variante di piano è necessario indicare misure di compensazione (da concordare con il Parco Agricolo Sud Milano utilizzando il metodo regionale STRAIN [Studio interdisciplinare sui Rapporti tra protezione della natura ed Infrastrutture] approvato con DDG n. 4517, Qualità dell'Ambiente, del 7.05.2007).
3. di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web del Comune e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia.
4. di trasmettere copia del presente atto agli Enti competenti in materia ambientale e territorialmente interessati ed al Soggetto proponente.

Vernate, 11.01.2023 Prot. 00261/2023

L'autorità Competente  
Geom. Saverio Torcaso

L'autorità Procedente  
Comandante PL Giuseppe Anelli